

- DECISIONE DEL 07.02.2013

(Praticante abilitato - patrocinio - limiti)

Costituisce illecito disciplinare l'attività del praticante avvocato che assiste i coniugi in una separazione consensuale.- Infatti l'art. 7 della legge 16 dicembre 1999 n. 479 limita l'attività del praticante avvocato per gli affari civili alle cause il cui valore non ecceda l'importo di cinquanta milioni di lire e ad alcune tipologie di cause individuate per materia (possessorie, denuncia di nuova opera, danno temuto, locazione, comodato di immobili e affitto di azienda purché non di competenza delle sezioni specializzate agrarie).- Trattandosi di un elenco tassativo, non suscettibile di applicazione analogica, deve ritenersi che i praticanti avvocati abilitati al patrocinio non possano in alcun modo svolgere attività per cause di valore superiore a quello previsto dalla legge o per materie diverse.-